

Parlamento europeo

Direzione generale della Presidenza

Direzione della Seduta plenaria

La seduta plenaria: un manuale per l'uso

1 - CHI FA COSA IN SEDUTA PLENARIA?

1.1 IL PRESIDENTE

Attribuzioni del Presidente ([articolo 22](#))

Il Presidente dirige l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle sue deliberazioni e per assicurarne il buon svolgimento.

Il Presidente di seduta apre, sospende e toglie le sedute, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni.

Elezione del Presidente ([articoli 15 e 16](#))

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto. Le candidature possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Esse devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'[articolo 14](#), il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

1.2 I VICEPRESIDENTI

Attribuzioni dei vicepresidenti ([articolo 23](#))

Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione, è sostituito da uno dei vicepresidenti.

Elezione dei vicepresidenti ([articoli 15 e 17](#))

Successivamente all'elezione del Presidente si procede all'elezione dei vicepresidenti. Devono essere assegnati quattordici seggi. I vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto. Le candidature possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Sono eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che fanno parte dei quattordici candidati, o meno, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

Qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione. In tal caso, l'ordine di precedenza è stabilito con una votazione a scrutinio segreto.

1.3 CARICHE

Cariche – durata ([articolo 19](#))

La durata delle cariche di Presidente e di vicepresidente è di **due anni e mezzo**.

Cariche – vacanza ([articolo 20](#))

Qualora il Presidente o un vicepresidente debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

1.4 PRESIDENTE PROVVISORIO ([articolo 14](#))

Il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

1.5 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Composizione dell'Ufficio di presidenza ([articolo 24](#))

L'Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del Presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza ([articolo 25](#))

L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati e l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

1.6 LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Composizione della Conferenza dei presidenti ([articolo 26](#))

La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici.

Il Presidente del Parlamento invita uno dei deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti ([articolo 27](#))

Tra le altre attribuzioni, la Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno e il progetto definitivo di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.

1.7 LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE ([articoli 29 e 149](#))

La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e temporanee.

La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti raccomandazioni in merito alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.

1.8 DEPUTATI

Ripartizione dei posti in Aula ([articolo 36](#))

La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell'Unione europea.

Piano di assegnazione dei posti in Aula

Per ciascuna tornata viene distribuito e pubblicato sulla [pagina web della plenaria](#) un piano aggiornato di assegnazione dei posti in Aula.

1.9 GRUPPI POLITICI ([articolo 32](#))

I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. I gruppi politici devono essere composti da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati.

Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

2 - COME SONO ORGANIZZATE LE SEDUTE PLENARIE

Il Parlamento si riunisce mensilmente a Strasburgo per una tornata di quattro giorni (dal lunedì al giovedì). Le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles.

Per ciascuna tornata è stabilito un ordine del giorno.

2.1 SESSIONI DEL PARLAMENTO

Legislatura ([articolo 145](#))

La legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati, vale a dire cinque anni.

Convocazione del Parlamento ([articolo 146](#))

Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dall'elezione del Parlamento europeo.

In via eccezionale, il Presidente può convocare il Parlamento di propria iniziativa, su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

Calendario delle tornate del Parlamento

Il calendario annuale delle tornate è approvato in seduta plenaria.

Sessioni, tornate, sedute ([articolo 145](#))

La sessione ha una durata annuale. La tornata è la riunione del Parlamento che ha luogo di regola ogni mese; essa si ripartisce in singoli giorni di seduta.

Svolgimento di riunioni in parallelo con le sedute plenarie

Poiché la seduta plenaria è la principale sede di attività parlamentare, in linea di massima nessun'altra riunione deve svolgersi in parallelo.

2.2 ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno

Per ciascuna tornata sono pubblicati:

- un **progetto di ordine del giorno**;
- un **progetto definitivo di ordine del giorno** ;
- un **ordine del giorno**.

Progetto di ordine del giorno ([articolo 149](#))

Il progetto di ordine del giorno di ciascuna tornata è fissato dalla **Conferenza dei presidenti** nella penultima riunione che precede la tornata in questione. Il progetto di ordine del giorno è tradotto, stampato e distribuito in tutte le lingue ufficiali e pubblicato sulla [pagina web della plenaria](#).

Progetto definitivo di ordine del giorno ([articolo 149](#))

Dopo aver esaminato le eventuali richieste di modifica del progetto di ordine del giorno presentate dai gruppi politici, la **Conferenza dei presidenti** fissa il progetto definitivo di ordine del giorno nell'ultima riunione che precede la tornata in questione. Il progetto definitivo di ordine del giorno è tradotto, stampato e distribuito in tutte le lingue ufficiali e pubblicato sulla [pagina web della plenaria](#).

Approvazione dell'ordine del giorno ([articolo 152](#))

All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto definitivo di ordine del giorno.

Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare richieste di modifica che devono pervenire al Presidente **almeno un'ora** prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola per un minuto all'autore di ciascuna richiesta, a un oratore a favore e a un oratore contrario.

L'ordine del giorno approvato contiene:

- una legenda delle procedure parlamentari (seguendo l'ordine in cui i punti all'ordine del giorno saranno posti in votazione);
- un elenco delle discussioni e altri punti;
- i dettagli di ciascun punto (documenti di riferimento e procedura);
- il tempo di parola;
- i termini per la presentazione dei testi relativi ai punti all'ordine del giorno e per le richieste di votazioni distinte, per parti separate e/o per appello nominale.

L'ordine del giorno è tradotto, stampato e distribuito in tutte le lingue ufficiali e pubblicato sulla [pagina web della plenaria](#).

Modifica dell'ordine del giorno

Il regolamento non prevede modifiche all'ordine del giorno una volta fissato se non nei tre casi seguenti:

- applicazione della procedura d'urgenza relativa a una proposta legislativa ([articolo 154](#));
- applicazione di una mozione di procedura (cfr. articoli da [187](#) a [191](#));
- su proposta del Presidente (il Presidente presenta di norma questa proposta solamente se vi è consenso con i gruppi politici).

Nel caso in cui una richiesta di modifica è respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

2.3 DISCUSSIONI

Durata

Le discussioni in seduta plenaria possono essere seguite in diretta sulla [pagina web della plenaria](#). I tempi previsti e gli elenchi degli oratori per le discussioni successive sono pubblicati e aggiornati in tempo reale.

Aggiornamento della discussione e della votazione ([articolo 190](#))

All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente.

Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito. Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre l'aggiornamento. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

Chiusura della discussione ([articolo 189](#))

La chiusura di una discussione può essere proposta dal Presidente o chiesta da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima che sia esaurito l'elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.

Nel caso in cui la proposta o la richiesta siano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione. Dopo questi interventi conclusivi la discussione è chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.

Qualora la proposta o la richiesta siano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione, salvo che dal Presidente.

2.4 TERMINI

Termini per la presentazione di emendamenti

Il termine per la presentazione di emendamenti ai testi votati in Aula è di norma fissato alle **ore 12.00 del mercoledì** della settimana che precede l'inizio delle tornate a Strasburgo e a Bruxelles.

Nel corso delle tornate possono essere fissati termini diversi, in particolare per quanto riguarda i nuovi punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno stesso.

I termini sono pubblicati sull'ordine del giorno della tornata e sulla [pagina web della plenaria](#).

Termini per la presentazione delle richieste di votazioni distinte, per parti separate e per appello nominale

Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono richiedere una votazione distinta, per parti separate o per appello nominale. La richiesta deve essere presentata per iscritto **entro il termine indicato nell'ordine del giorno (di norma due giorni prima della votazione)**.

Quando il Parlamento procede a una votazione unica e/o finale su una relazione, ricorre al voto per appello nominale ([articolo 179](#)). Questa procedura non si applica alle relazioni sull'immunità (articolo 9).

Termini relativi alle procedure legislative

I termini relativi all'iter delle procedure legislative sono comunicati dal Presidente in Aula e sono vincolanti. I termini previsti dal regolamento per le procedure parlamentari possono essere calcolati sulla base di tali comunicazioni. I dettagli delle comunicazioni figurano nel processo verbale della seduta in questione.

2.5 PROCEDURA D'URGENZA ([articolo 154](#))

La richiesta di discussione con procedura d'urgenza su una proposta sulla quale il Parlamento è consultato può essere presentata dal Consiglio, dalla Commissione, dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

Il Presidente ne informa il Parlamento e la votazione sulla richiesta ha luogo durante la seduta successiva.

Se la richiesta è approvata il Presidente fissa il momento della discussione (eventualmente) e della votazione. La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

Si veda altresì "Procedura senza emendamenti e senza discussione" (nella sezione 5.3. "Procedura di voto") e "Emendamenti - Procedura semplificata" (nella sezione 5.1. "Emendamenti").

2.6 SEDUTE SOLENNI

Una seduta solenne è una seduta che si tiene in occasione di una visita ufficiale (ad esempio di un capo di Stato o di un Primo ministro) su invito del Presidente. L'ospite ufficiale tiene un'allocuzione dinanzi al Parlamento da un podio apposito.

Premio Sacharov

Dal 1988 il Parlamento europeo assegna ogni anno il "Premio Sacharov per la libertà di pensiero" a titolo di riconoscimento a persone, come Andrej Sacharov, o a organismi impegnati nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nella lotta all'oppressione e all'ingiustizia. Il premio è conferito ogni anno in una seduta solenne del Parlamento, solitamente in dicembre.

3 - LUOGO DI RIUNIONE, AULA, TRIBUNE

Il Parlamento si riunisce mensilmente a Strasburgo per una tornata di quattro giorni (dal lunedì al giovedì). Le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles.

Per ciascuna tornata è stabilito un ordine del giorno.

Accesso all'Aula

A norma dell'[articolo 157](#) del regolamento, l'accesso all'Aula è riservato ai deputati, ai membri della Commissione e del Consiglio, al Segretario generale del Parlamento, ai membri del personale, agli esperti e ai funzionari dell'Unione europea chiamati a prestarvi servizio.

Gli agenti dei gruppi politici dispongono di un numero di posti all'interno dell'Aula loro assegnati. Essi vi hanno accesso solo nella misura strettamente necessaria per prestare assistenza ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in Aula. Devono esibire una specifica tessera di accesso e portarla visibilmente in qualsiasi momento.

I funzionari del Parlamento possono accedere all'Aula solo a titolo eccezionale e nella misura strettamente necessaria per prestare assistenza ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in Aula. Devono esibire una specifica tessera di accesso e portarla visibilmente in qualsiasi momento.

Solo gli uscieri parlamentari possono, sotto l'autorità del Presidente di seduta, distribuire documenti che hanno attinenza con il lavoro parlamentare.

Richieste per le visite di gruppo

Le richieste per le visite di gruppo possono essere presentate secondo le modalità seguenti.

Per le visite a Bruxelles e a Strasburgo durante le tornate:

EUROPEAN PARLIAMENT
Visits and Seminars
PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Brussels
BELGIUM
Tel.: +32/2 284 21 03
Fax +32/2 284 35 30

Per le visite a Strasburgo nei periodi al di fuori delle tornate:

EUROPEAN PARLIAMENT
Strasbourg Office
BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tel.: +33/3 88 17 20 01 / +33/3 88 17 20 08
Fax +33/3 88 17 51 84

Le richieste possono essere presentate anche compilando un formulario online:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html

Accesso alle tribune

Le discussioni del Parlamento sono pubbliche, salvo decisione contraria dell'Assemblea.

Solo le persone autorizzate dal Presidente o dai servizi interessati del Segretariato generale possono essere ammesse nelle tribune.

L'unità Protocollo riserva in permanenza alcuni posti per le delegazioni ufficiali, i membri del corpo diplomatico e dei parlamenti nazionali ed altre personalità. Le richieste di accesso devono essere presentate all'unità Protocollo della Direzione generale della Presidenza. In linea di principio, solo queste persone sono ammesse nell'area protocollare delle tribune.

Taluni posti sono riservati permanentemente ai rappresentanti della stampa accreditata. L'accesso alle tribune è disciplinato dalle regole applicabili ai fotografi e alle équipes televisive negli edifici del Parlamento.

Taluni posti sono riservati permanentemente ai gruppi di visitatori invitati dai deputati. Le richieste di accesso devono essere presentate all'unità Visite e seminari della Direzione generale della Comunicazione. L'autorizzazione di accesso è valida per una durata limitata che non può superare un'ora.

L'unità Protocollo e l'unità Visite e seminari comunicano in tempo utile all'unità Svolgimento e seguito della seduta plenaria i dati relativi alle delegazioni ufficiali o ai gruppi di visitatori presenti nelle tribune onde far sì che il Presidente di seduta sia informato della loro identità.

I gruppi composti da meno di nove visitatori invitati dai deputati e gli altri visitatori sono ammessi a seconda dei posti disponibili. Devono essere muniti di un tesserino di accesso rilasciato dal Centro di accreditamento dell'unità Sicurezza. Tali tesserini sono rilasciati per la seduta in corso con validità massima di una giornata e devono essere esibiti ogniqualvolta richiesti.

L'accesso dei funzionari, agenti dei gruppi politici, assistenti parlamentari o visitatori di lunga durata è subordinato alla disponibilità dei posti a sedere vuoti nelle tribune.

Se del caso, potrà essere messa a disposizione una sala d'ascolto.

I bambini in tenera età non sono ammessi in via di principio nelle tribune.

Tesserini per l'accesso alle tribune e tesserini speciali

Durante le sedute ordinarie l'unità Visite e seminari del Parlamento è responsabile del rilascio dei tesserini per l'accesso alle tribune ai gruppi di visitatori e ai singoli visitatori esterni.

I tesserini sono rilasciati dal personale addetto alla reception del servizio Visitatori. Tali tesserini sono rilasciati per la seduta in corso con validità massima di un'ora per le tribune dell'emiciclo.

Durante le sedute solenni, tutte le tribune, ad eccezione di quella riservata alla stampa, sono sotto la responsabilità dell'unità Protocollo. Tutti i tesserini ordinari non sono più validi e l'accesso alle tribune è autorizzato solo su presentazione di un tesserino speciale.

Le richieste dei tesserini speciali devono essere presentate con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto alla seduta in questione all'unità Protocollo del Parlamento, che può limitare il numero dei posti assegnati a ciascuna categoria di richiedenti o stabilire un ordine di priorità.

Le richieste devono specificare il nome e lo status del richiedente, il numero di posti richiesti e il nome/i nomi e lo status del beneficiario o dei beneficiari.

Comportamento in Aula

Le persone ammesse nelle tribune devono stare sedute e in silenzio. Si devono astenere da qualsiasi comportamento contrario alla dignità dell'Istituzione o atto a turbare le attività dell'Assemblea.

Sono in particolare vietate le manifestazioni di approvazione o disapprovazione ([articolo 157](#)) e le riprese (salvo autorizzazione preventiva, fermo restando che qualsiasi uso di dispositivi di illuminazione supplementare o flash è in ogni caso vietato).

È altresì vietato utilizzare telefoni cellulari, fumare, mangiare o bere nelle tribune.

Le persone presenti nelle tribune si alzano al momento in cui l'Assemblea osserva un minuto di silenzio.

Le persone presenti nelle tribune sono informate delle norme relative al comportamento che l'Istituzione si attende da loro.

Gli agenti del Parlamento europeo responsabili delle tribune possono richiamare all'ordine e, se del caso, espellere qualsiasi persona il cui abbigliamento o comportamento sia contrario alle presenti norme.

Riprese

Durante le tornate, gli operatori televisivi e i fotografi hanno accesso permanente alla tribuna prospiciente l'emiciclo.

I tesserini contrassegnati dalla lettera **T** (per tribuna) sono rilasciati dall'unità Audiovisivi del servizio stampa per ciascuna tornata.

In tribuna è vietato l'uso di flash o di luci supplementari.

Visite ufficiali

Per visite ufficiali s'intendono di solito le visite che le persone che detengono una carica pubblica svolgono in veste ufficiale su invito delle autorità competenti del Parlamento europeo.

4 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE DISCUSSIONI

Le sedute plenarie sono articolate principalmente in periodi dedicati alle **discussioni** e alle **votazioni** (per ulteriori informazioni sulle votazioni si veda il capitolo 5 - "Organizzazione e svolgimento delle votazioni").

Le discussioni prioritarie sono discussioni che la Conferenza dei presidenti ha considerato di grande importanza politica e che si tengono di solito il mercoledì mattina a Strasburgo. Durante le discussioni prioritarie non si possono organizzare altre riunioni in parallelo.

4.1 TIPO DI DISCUSSIONE

Relazioni delle commissioni (discussione approfondita)

Una relazione viene prima discussa e poi posta in votazione. Una discussione approfondita è strutturata nel modo seguente:

- relatore/i
- Consiglio (se presente)
- Commissione
- relatori per parere
- oratori figuranti sull'elenco degli oratori
- procedura "catch-the-eye"
- Commissione
- Consiglio (se presente)
- relatore/i

I relatori dispongono di un tempo di parola della durata di sei minuti. Questo tempo non è detratto dal tempo di parola assegnato ai gruppi politici.

I relatori per parere dispongono di un tempo di parola della durata di un minuto. Questo tempo non è detratto dal tempo di parola assegnato ai gruppi politici.

Va notato che le relazioni approvate in commissione a larga maggioranza possono essere poste direttamente in votazione senza discussione ([articolo 150](#)).

Relazioni delle commissioni (breve presentazione) (articoli [150](#) e [151](#))

Le brevi presentazioni sono utilizzate principalmente per le relazioni di iniziativa. Esse consistono in un intervento del relatore (quattro minuti) e in una replica della Commissione, cui fa seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il Presidente può dare la parola, per un minuto ciascuno, ai deputati che chiedano di intervenire in base alla procedura "catch-the-eye".

In base alla prassi attuale, le brevi presentazioni si articolano nel modo seguente:

- relatore 4'
- procedura "catch-the-eye" 5' (indicativo)
- Commissione 5'

Dichiarazioni delle altre istituzioni ([articolo 123](#))

Si possono tenere discussioni su dichiarazioni del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione o del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La discussione può essere conclusa con la presentazione di una risoluzione.

Interrogazioni con richiesta di risposta orale al Consiglio e alla Commissione ([articolo 128](#))

Le interrogazioni con richiesta di risposta orale possono essere presentate da una commissione o dai gruppi politici. Se l'interrogazione è presentata da una commissione, l'autore dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Le discussioni possono vertere su varie interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate dai gruppi politici sullo stesso argomento. In questi casi ciascun autore dispone di un tempo di parola di due minuti.

La discussione su una o più interrogazioni con richiesta di risposta orale può essere conclusa con la presentazione di una risoluzione.

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto ([articolo 135](#))

Una volta al mese, il giovedì pomeriggio delle tornate a Strasburgo, il Parlamento tiene discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Gli argomenti sono scelti di volta in volta. Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per questo tipo di discussioni se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata. La durata complessiva della discussione non deve superare i sessanta minuti.

Le discussioni iniziano con gli interventi degli autori delle proposte di risoluzione che dispongono ciascuno di un tempo di parola di un minuto. Seguono gli interventi degli oratori a nome dei gruppi. Per ogni discussione sono riservati due minuti agli interventi secondo la procedura "catch-the-eye". Le discussioni sono concluse dalla Commissione.

Le votazioni sulle proposte di risoluzione a conclusione della discussione si svolgono immediatamente al termine delle discussioni.

Discussione straordinaria ([articolo 153](#))

L'[articolo 153](#) prevede lo svolgimento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza. La durata complessiva della discussione non supera i sessanta minuti e la discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.

Nella pratica, questa disposizione è applicata molto raramente.

Tempo delle interrogazioni ([articolo 129](#))

Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata.

I Commissari sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

I deputati che rivolgono un'interrogazione a uno dei Commissari sono scelti mediante sorteggio nel modo seguente:

- un'ora prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni viene collocata un'urna all'ingresso dell'Aula;
- i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione scrivono il proprio nome su un modulo che inseriscono nell'urna;
- i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione possono inserire un solo modulo nell'urna;
- il Presidente dà inizio al tempo riservato alle interrogazioni e chiude l'urna;
- il Presidente estrae un modulo alla volta e invita il deputato prescelto a formulare la sua interrogazione al Commissario competente.

Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un quesito supplementare della durata di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta supplementare.

Ora delle interrogazioni ([articolo 129](#))

Possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

La prassi consolidata per l'ora delle interrogazioni con il Presidente della Commissione prevede che i 60 minuti si articolino in due parti: una prima parte riservata alle "domande libere" poste dai presidenti dei gruppi politici o da loro rappresentanti su qualsiasi argomento, e una seconda parte durante la quale il rappresentante dell'istituzione interessata risponde alle domande che i deputati gli rivolgono su un tema specifico sulla base della procedura "catch-the-eye". Nella prima parte, il tempo di parola è di un minuto per interrogazione, con 30 secondi per un'eventuale domanda complementare. Nella seconda parte, i deputati dispongono di un minuto per rivolgere la loro domanda. L'ora delle interrogazioni con altri rappresentanti prevede semplicemente domande sulla base della procedura "catch-the-eye". Le risposte dei rappresentanti dell'istituzione interessata non dovrebbero superare un minuto.

4.2 PROCEDURE DURANTE LE DISCUSSIONI

Procedura "catch-the-eye" ([articolo 162, paragrafo 6](#))

Ai fini di una maggiore spontaneità delle discussioni e di una più estesa partecipazione dei deputati, una parte di ciascuna discussione è riservata agli interventi brevi (della durata massima di un minuto) dei deputati secondo la procedura "catch-the-eye". Tali interventi hanno luogo una volta esaurito il normale elenco degli oratori, immediatamente prima degli interventi conclusivi della Commissione, del Consiglio e del relatore/dei relatori (se del caso). L'ordine del giorno riserva solitamente cinque minuti alla procedura "catch-the-eye", una durata che può essere ridotta o estesa dal Presidente in virtù dell'[articolo 162](#), sulla base del tempo complessivo disponibile.

I deputati che desiderino intervenire sulla base di tale procedura devono attirare l'attenzione del Presidente alzando la mano. Di norma verrà data priorità ai deputati che sono stati presenti durante tutta la discussione e che non sono intervenuti nel corso della stessa o durante la fascia oraria in cui essa si svolge. Nel complesso, il Presidente si adopera per far sì che nella discussione "catch-the-eye" siano rispettati un equilibrio e un'alternanza tra i gruppi politici e le nazionalità.

In via eccezionale, al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno, la Conferenza dei presidenti può decidere di limitare una discussione a un giro di interventi di oratori, senza le procedure "catch-the-eye" e "cartellino blu".

Procedura del cartellino blu ([articolo 162, paragrafo 8](#))

Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione.

Quando un deputato mostra il cartellino blu, il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, chiede all'oratore, abitualmente al termine del suo intervento, se accetta di rispondere alla domanda, e ciò prima di dare la parola al deputato che ha sollevato il cartellino blu. Quest'ultimo dispone di 30 secondi per rivolgere una domanda e l'oratore iniziale di 30 secondi per rispondervi. A discrezione del Presidente, un oratore può essere interrotto da più di un deputato secondo la procedura del cartellino blu. Un deputato può esprimere più richieste secondo tale procedura; spetterà al Presidente decidere se autorizzarle o meno. Anche i relatori o gli oratori che intervengono in base alla procedura "catch-the-eye" possono essere interrotti da un deputato secondo la procedura del cartellino blu. Non è invece possibile rivolgere interrogazioni in base a quest'ultima procedura a rappresentanti delle altre istituzioni.

In via eccezionale, al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno, la Conferenza dei presidenti può decidere di limitare una discussione a un giro di interventi di oratori, senza le procedure "catch-the-eye" e "cartellino blu".

4.3 INTERVENTI IN AULA

I deputati che desiderano prendere la parola in una discussione all'ordine del giorno della seduta plenaria devono chiedere l'assegnazione del tempo di parola al rispettivo gruppo politico. In alternativa possono chiedere di intervenire secondo la procedura "catch-the-eye" (cfr. sezione 4.2). Al momento di intervenire in una discussione, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente ([allegato I, articolo 1](#)).

I deputati che non hanno preso la parola in una discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione ([articolo 162, paragrafo 12](#)).

Interventi di un minuto ([articolo 163](#))

Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, e sulla base di un elenco stilato dall'unità Svolgimento e seguito della seduta plenaria, i deputati possono effettuare interventi di un minuto al massimo in relazione a una questione avente rilevanza politica sulla quale desiderano richiamare l'attenzione del Parlamento.

Durante gli interventi di un minuto non è possibile rivolgere domande "cartellino blu".

Fatto personale ([articolo 164](#))

Il deputato può chiedere di parlare per fatto personale per respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o opinioni che gli sono state attribuite, come pure per rettificare proprie dichiarazioni precedenti.

In generale le dichiarazioni per fatto personale non possono superare i tre minuti.

Mozioni di procedura ([articolo 185](#))

Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:

- porre una questione pregiudiziale ([articolo 187](#));
- chiedere il rinvio in commissione ([articolo 188](#));
- chiedere la chiusura della discussione ([articolo 189](#));
- chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione ([articolo 190](#));
- chiedere la sospensione o la chiusura della seduta ([articolo 191](#)).

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Servizio di interpretazione per le discussioni in Aula ([articolo 158](#))

Le discussioni in Aula sono interpretate simultaneamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Se un oratore utilizza una lingua che non rientra tra quelle ufficiali, il suo intervento non viene interpretato e non è inserito nel resoconto integrale delle discussioni.

Gli oratori possono mettere preventivamente a disposizione il testo del loro intervento in Aula.

Numeri delle cabine di interpretazione e dei canali audio:

1 DE Tedesco	2 EN Inglese	3 FR Francese	4 IT Italiano	5 NL Neerlandese	6 DA Danese	7 EL Greco
8 ES Spagnolo	9 PT Portoghese	10 SU Finlandese	11 SV Svedese	12 CS Ceco	13 ET Estone	14 LV Lettone
15 LT Lituano	16 HU Ungherese	17 MT Maltese	18 PL Polacco	19 SK Slovacco	20 SL Sloveno	21 BG Bulgaro
22 RO Rumeno	23 GA Irlandese	24 HR Croato				

Oratori

Il deputato si alza in piedi e parla dal proprio posto, rivolgendosi al Presidente o al Vicepresidente.

Elenco degli oratori ([articolo 162](#))

Il tempo di parola viene stabilito per l'intera tornata e figura nel relativo ordine del giorno. Esso è ripartito tra i gruppi politici in funzione della loro consistenza numerica.

In base al tempo di parola assegnato loro, i gruppi politici stabiliscono un elenco degli oratori che interverranno per conto del gruppo in tutte le discussioni all'ordine del giorno. I deputati che desiderano prendere la parola in una discussione devono informare il proprio gruppo. I gruppi comunicano i nominativi degli oratori, l'ordine di intervento e il tempo di parola assegnato a ciascuno di essi.

Struttura delle discussioni in Aula

A. Discussione su una relazione (procedura legislativa ordinaria, procedura di approvazione, procedura di consultazione e relazioni d'iniziativa¹)

1. Relatore
2. Eventualmente, Consiglio²
3. Commissione³
4. Eventualmente, relatori per parere
5. Oratori figuranti sull'elenco degli oratori
6. "Catch-the-eye"
7. Commissione⁴
8. Eventualmente, Consiglio⁵
9. Relatore

B. Casi di discussioni speciali su relazioni

a) Relazioni annuali di altre istituzioni ([articolo 132](#))

1. Relatore
2. Istituzione invitata
3. Eventualmente, Commissione
(punti da 4 a 9 come sopra, cfr. lettera A.)

b) Brevi presentazioni

1. Relatore
2. "Catch-the-eye"
3. Commissione

c) Revoca dell'immunità (IMM)

d) Modifiche del regolamento (REG)

Generalmente, il Consiglio e la Commissione non intervengono in questi due ultimi tipi di discussione, la cui struttura è pertanto:

1. Relatore
2. Oratori figuranti sull'elenco degli oratori
3. "Catch-the-eye"
4. Relatore

C. Altre procedure

a) Consiglio europeo / Consiglio / VP/AR / dichiarazioni della Commissione ([articolo 123](#))

1. Istituzioni interessate
2. Oratori figuranti sull'elenco degli oratori

¹ Per le relazioni d'iniziativa per le quali non sono previste brevi presentazioni.

² Per quanto riguarda le relazioni su argomenti che rientrano nelle competenze del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), quest'ultimo interviene dopo il relatore. In caso di assenza, il VP/AR decide se farsi sostituire dal rappresentante della presidenza di turno del Consiglio o da un membro della Commissione.

³ idem

⁴ idem

⁵ idem

3. "Catch-the-eye"
4. Istituzioni interessate
5. Eventualmente, un giro di interventi degli oratori in ordine inverso

b) Interrogazioni orali ([articolo 128](#))

1. Autori delle interrogazioni
2. Istituzioni interessate
3. Oratori figuranti sull'elenco degli oratori
4. "Catch-the-eye"
5. Istituzioni interessate

c) Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto ([articolo 135](#))

1. Autori delle proposte di risoluzione
2. Oratori figuranti sull'elenco degli oratori
3. "Catch-the-eye"
4. Commissione

D. Principi generali

1. Il Consiglio europeo, il Consiglio, il VP/AR, la Commissione e le istituzioni invitate sono chiamati a rispettare il tempo di parola loro assegnato nell'ordine del giorno.
2. Nelle discussioni per le quali l'ordine del giorno prevede un unico giro di interventi degli oratori, non sono previste la procedura "catch-the-eye" né le domande "cartellino blu".
3. L'ordine di intervento per gli autori di interrogazioni orali ([articolo 128](#)) o di proposte di risoluzione ([articolo 135](#)) segue l'ordine cronologico con cui sono state presentate rispettivamente le interrogazioni o le proposte di risoluzione.

Il tempo di parola massimo è generalmente ripartito nel modo seguente:

Relatore/i		6' (4'+2')
Relatore/i per parere		1'
Autore di un'interrogazione orale:		
– a nome di una commissione		5'
– a nome di un gruppo politico		2'
Procedura "catch-the-eye"		1'
Dichiarazioni di voto	Articolo 183	
– a nome di un gruppo		2'
– a nome del deputato		1'
Mozioni di procedura	Articolo 185	1'
Richiamo al regolamento	Articolo 186	1'
Fatto personale	Articolo 164	3'

4.4 COMPORTAMENTO IN AULA

In conformità dell'[articolo 11](#), il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento.

Norme di comportamento

Conformemente alle norme adottate dall'Ufficio di presidenza, all'interno dell'Aula sono vietati striscioni, manifesti, l'affissione murale, l'utilizzo di telefoni cellulari e il fumo.

A norma dell'[allegato XV](#) del regolamento:

1. è opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi e/o diffamatori, mantengano proporzioni ragionevoli e non generino dei conflitti, da quelli che comportano una turbativa attiva di qualsiasi attività parlamentare;
2. i deputati sono responsabili della violazione all'interno dei locali del Parlamento delle norme di comportamento applicabili ai deputati da parte di persone che essi impiegano o di cui facilitano l'accesso al Parlamento.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni potrà essere considerato come incidente di seduta ai sensi dell'[articolo 165](#) del regolamento.

Richiami all'ordine ([articolo 165](#))

Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'[articolo 11](#) per quanto attiene alle norme di comportamento.

In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta.

In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta per un dato tempo o toglierla.

Sanzioni ([articolo 166](#))

Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi il Presidente, previa consultazione del deputato interessato, adotta con decisione motivata la sanzione adeguata. La sanzione viene comunicata all'interessato e ai presidenti degli organi, commissioni e delegazioni ai quali appartiene, prima di essere annunciata in Aula.

La sanzione può consistere in una delle misure seguenti: ammonizione, perdita temporanea del diritto all'indennità di soggiorno, sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività del Parlamento, oppure sospensione o ritiro di uno o dei mandati occupati in seno al Parlamento.

5 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Le votazioni in Aula si tengono dopo le discussioni, in genere a mezzogiorno circa. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito in Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento vota di norma per alzata di mano; il presidente della seduta stabilisce volta per volta se è raggiunta la maggioranza. Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica.

Al termine della votazione, i deputati possono prendere la parola per rilasciare una dichiarazione di voto.

5.1 EMENDAMENTI

Un emendamento può tendere a modificare una parte di un testo (proposta di risoluzione, progetto di risoluzione legislativa o proposta legislativa) onde sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre. Gli emendamenti devono soddisfare determinati criteri di ricevibilità.

Soltanto la commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Gli emendamenti devono essere firmati dai loro autori e presentati per iscritto al servizio competente del Parlamento. Il personale del Parlamento (unità Deposito dei documenti) è responsabile del coordinamento e del trattamento degli emendamenti dal momento della loro presentazione fino a quando sono posti in votazione.

Cfr. altresì "Termini per la presentazione di emendamenti" (sezione 2.4., "Termini").

Emendamenti su colonne

Previo controllo della Direzione degli Atti legislativi (giuristi linguisti), gli emendamenti presentati dalla commissione competente sono pubblicati in vista del voto in Aula e messi a disposizioni sulla [pagina web della plenaria](#).

Gli emendamenti sono presentati su colonne (il nuovo testo proposto figura nella colonna di destra).

Emendamenti di compromesso ([articolo 61, paragrafo 2](#), e articoli [173](#) e [174](#))

L'espressione "emendamento di compromesso" è utilizzata in due diversi contesti:

- quando si cerca di raggiungere un compromesso tra la Commissione o il Consiglio e il Parlamento, rappresentato dalla sua commissione competente ([articolo 61, paragrafo 2](#), e articoli [69](#) e [73](#)); oppure
- quando i gruppi politici cercano di raggiungere un compromesso tra loro (articoli [173](#) e [174](#)).

Nel primo caso l'emendamento di compromesso viene trattato come un normale emendamento presentato per la votazione in Aula.

Nel secondo caso:

i) se un emendamento di compromesso è presentato dopo la chiusura della discussione, il Presidente decide in ordine alla sua ricevibilità, assicurandosi che esso abbia carattere di compromesso.

A tal fine il Presidente può tenere conto dei seguenti criteri generali:

- gli emendamenti di compromesso non possono riferirsi a parti del testo sulle quali non siano stati presentati emendamenti prima della scadenza del termine;

- gli emendamenti di compromesso devono essere presentati dai gruppi politici, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti;
- gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.

ii) Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi se porre in votazione o meno l'emendamento di compromesso.

Presentazione e svolgimento degli emendamenti ([articolo 169](#))

La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati (oppure, per determinate procedure, un decimo dei deputati) possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato dal Presidente.

Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.

In linea generale, un emendamento può essere posto in votazione solo quando sia stampato e distribuito in tutte le lingue ufficiali. In caso contrario, il Parlamento può decidere a maggioranza dei voti espressi di porlo comunque in votazione, ma solo purché non vi sia opposizione da parte di quaranta deputati o, qualora siano presenti meno di cento deputati, di un decimo dei deputati presenti.

Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula ([articolo 175](#))

Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente può chiedere alla commissione competente di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione.

Ordine di votazione degli emendamenti ([articolo 174](#))

Il regolamento del Parlamento stabilisce l'ordine con cui gli emendamenti presentati devono essere posti in votazione in Aula.

Con l'assistenza del pertinente servizio del Parlamento (l'unità Deposito dei documenti), il Presidente stabilisce una lista di voto per ciascun testo la cui votazione è iscritta all'ordine del giorno.

Cfr. altresì "Procedura di votazione – Seconda lettura" (sezione 5.3., "Procedura di votazione").

Cfr. altresì "Procedura di votazione – Terza lettura" (sezione 5.3., "Procedura di votazione").

Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi.

In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide, se del caso previa consultazione del relatore. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta. Tuttavia il Presidente può porre

dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

L'approvazione di un emendamento determina la reiezione di altri emendamenti incompatibili riguardanti la stessa parte del testo. In generale, gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono.

Emendamenti identici

Due o più emendamenti identici presentati da autori diversi sono posti in votazione come un unico emendamento.

Motivazioni degli emendamenti

Gli emendamenti ai documenti legislativi possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione, che è unicamente tesa a chiarire la posizione dell'autore, è redatta sotto la responsabilità di quest'ultimo e non è posta in votazione.

Nel caso dei testi non legislativi, le motivazioni **non** sono consentite.

Emendamenti orali

In via eccezionale, durante la seduta plenaria è possibile presentare emendamenti orali prima che il testo all'esame sia posto in votazione.

Tuttavia, poiché a norma del regolamento ([articolo 169](#)) un emendamento può essere posto in votazione solo quando sia stampato e distribuito in tutte le lingue ufficiali, a meno che il Parlamento non decida altrimenti, il presidente della seduta è tenuto a consultare l'Assemblea sull'opportunità o meno di procedere all'esame di un emendamento orale. Qualora vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati, l'emendamento orale non può essere preso in esame.

Procedura in Aula senza emendamenti ([articolo 150](#))

Le proposte legislative in prima lettura o le proposte di risoluzione non legislativa approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione sono iscritte al progetto di ordine del giorno del Parlamento per approvazione senza emendamenti.

Il punto da esaminare senza emendamenti forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, non abbiano richiesto per iscritto l'autorizzazione a presentare emendamenti. In tal caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

Emendamenti – Procedura semplificata ([articolo 50](#))

Dopo una prima discussione su una proposta legislativa, il presidente della commissione interessata può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei

membri della commissione vi si opponga, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta.

Emendamenti – Ricevibilità (articoli [22](#), [52](#), [61](#), [69](#), [170](#) e [174](#))

I criteri di ricevibilità sono stabiliti dal regolamento del Parlamento europeo. In linea con l'evoluzione della procedura legislativa, in seconda lettura si applicano criteri di irricevibilità ulteriori. In terza lettura non sono ricevibili emendamenti.

Per quanto concerne le proposte di risoluzione non legislativa ([articolo 170, paragrafo 4](#)), un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione. In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.

Il relatore può presentare emendamenti per tenere conto di nuove informazioni ricevute dopo l'approvazione del testo da parte della commissione competente ([articolo 52, paragrafo 2](#)); almeno un decimo dei deputati al Parlamento europeo può presentare emendamenti per modificare il testo approvato dalla commissione competente ([articolo 52, paragrafo 2](#)).

Gli emendamenti dichiarati irricevibili non sono posti in votazione.

Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. La sua decisione non è presa sulla sola base delle disposizioni in materia di irricevibilità, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale. La decisione del Presidente è definitiva.

Emendamenti ritirati ([articolo 169, paragrafo 5](#))

Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente e alle stesse condizioni (a nome della commissione o delle commissioni competenti, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati).

Emendamenti – Soppressione

Un emendamento volto a sopprimere una parte di testo è posto in votazione prima degli altri emendamenti relativi alla medesima parte di testo.

Se una parte di testo è oggetto di un emendamento di soppressione, le richieste di votazione distinta su tale testo non sono ricevibili e le richieste di votazione per appello nominale devono riguardare l'emendamento di soppressione, non il testo originario.

Votazione in blocco di emendamenti (articoli [173](#) e [174](#))

La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. Qualora la commissione abbia approvato una serie di emendamenti al testo che forma oggetto della relazione, gli emendamenti in questione sono posti in votazione in blocco in Aula e hanno la precedenza.

Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati abbiano chiesto una votazione distinta o nel caso in cui siano stati presentati altri emendamenti in relazione alla stessa parte di testo, gli emendamenti in questione sono soggetti a una votazione distinta.

Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui sopra. Gli autori di emendamenti complementari possono proporre la votazione in blocco.

Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere. Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.

5.2 ORGANIZZAZIONE DELLE VOTAZIONI

Servizio competente

L'unità Deposito dei documenti è responsabile di trasmettere i testi posti in votazione in Aula nonché di controllarne la conformità alle norme e la ricevibilità. Eventuali controversie sono sottoposte al Presidente del Parlamento, la cui decisione al riguardo è definitiva.

L'unità Deposito dei documenti elabora note per il Presidente e pubblica inoltre sulla [pagina web della plenaria](#) il programma delle votazioni e le liste di voto concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle votazioni. Prima della votazione, il funzionario competente ragguaglia il Presidente e lo informa di eventuali problemi procedurali e/o di presentazione che potrebbero insorgere durante la votazione.

Ordine di votazione dei punti all'ordine del giorno

I testi sono posti in votazione nell'ordine stabilito dal programma delle votazioni pubblicato sulla [pagina web della plenaria](#).

Liste di voto

Per ogni punto da porre in votazione viene redatta una lista di voto.

In seguito alla presentazione degli emendamenti, l'unità Deposito dei documenti pubblica sulla [pagina web della plenaria](#) una lista iniziale in cui sono indicati l'ordine di votazione degli emendamenti e gli eventuali emendamenti decaduti. Una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste di votazione per appello nominale, votazione distinta e votazione per parti separate, la versione definitiva della lista di voto – comprensiva delle informazioni dettagliate relative a dette richieste – viene pubblicata sulla [pagina web della plenaria](#).

Interventi durante i turni di votazione ([articolo 150](#) e [articolo 171, paragrafo 5](#))

I deputati non possono intervenire durante le votazioni del Parlamento. Solo il Presidente e il relatore possono rivolgersi all'Assemblea durante le votazioni.

Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.

Altri deputati possono essere autorizzati a prendere la parola per attirare l'attenzione su problemi di traduzione. Una votazione può essere interrotta solo in caso di incomprendimento circa il suo oggetto.

I deputati non possono intervenire per motivare gli emendamenti all'esame o rilanciare la discussione sull'argomento di cui trattasi.

Contestazione della votazione ([articolo 184](#))

Il Presidente può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assemblea, far procedere alla verifica dei risultati di una votazione per alzata di mano ricorrendo al sistema elettronico.

Il risultato della votazione è dapprima visualizzato unicamente sullo schermo del Presidente. L'annuncio del risultato da parte del Presidente ne costituisce la convalida. La decisione del Presidente è inoppugnabile.

Votazione elettronica ([articolo 181](#))

Il voto elettronico si effettua mediante una tessera magnetizzata personale di colore blu.

Il deputato può votare da qualsiasi posto nell'emiciclo con la sua tessera personale.

La tessera di voto deve essere introdotta nella fessura del dispositivo di voto presente presso i posti a sedere dei deputati in modo tale che il lato della tessera recante il nome del deputato sia rivolto verso il votante. Il terminale si accende.

In caso di errato inserimento della tessera, si accende una spia gialla a intermittenza e sullo schermo del terminale compaiono apposite indicazioni.

Se la tessera è introdotta correttamente nel terminale, lo schermo riporta:

- il numero della tessera;
- il nome del deputato;
- la data del giorno.

Quando il Presidente pone in votazione una proposta, il deputato preme il pulsante del dispositivo di voto che corrisponde alla sua intenzione di voto. Sul terminale si accende quindi la spia luminosa corrispondente al suo voto:

- | | | |
|------------------------|------------|-------------|
| – pulsante di sinistra | FAVOREVOLE | spia VERDE |
| – pulsante centrale | ASTENSIONE | spia BIANCA |
| – pulsante di destra | CONTRARIO | spia ROSSA |

In caso di votazione a scrutinio segreto, si accenderà unicamente una spia BLU, che indica che il deputato ha partecipato alla votazione.

Sullo schermo compaiono, mediante adeguati pittogrammi, le informazioni sulla votazione:

- l'oggetto della votazione
- il voto espresso: *favorevole (+), contrario (-), astensione (0)* in caso di votazione pubblica
X in caso di votazione a scrutinio segreto
- il tipo di votazione: *semplice, per appello nominale, a scrutinio segreto*
- la fase di votazione: *aperta, chiusa.*

Prima che il Presidente annunci la chiusura della votazione, il deputato può modificare il suo voto premendo un altro pulsante.

Il Presidente prende conoscenza dei dati comunicati dal sistema di votazione, constata i risultati e li annuncia.

Dopo l'annuncio da parte del Presidente i risultati della votazione sono visualizzati sullo schermo del terminale e su uno dei grandi schermi presenti nell'Aula.

Durante le discussioni, al di fuori dei turni di votazione, lo schermo riporta le informazioni seguenti:

- l'oggetto della discussione;
- il nome dell'oratore;
- i nomi degli oratori successivi;
- i punti successivi all'ordine del giorno.

Votazione per appello nominale ([articolo 180](#))

La votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati ne facciano richiesta per iscritto entro il termine indicato nel programma delle votazioni pubblicato sulla [pagina web della plenaria](#). La votazione per appello nominale si svolge di norma utilizzando il sistema di votazione elettronica. Il risultato della votazione è registrato nominativamente e pubblicato in allegato al processo verbale della seduta.

Quando il Parlamento procede a una votazione unica e/o finale su una relazione, ricorre al voto per appello nominale ([articolo 179](#)). Questa procedura non si applica alle relazioni sull'immunità ([articolo 11](#)).

Correzioni di voto

Le richieste di correzione di voto espresse oralmente nel corso della seduta oppure comunicate per iscritto o per via elettronica dai deputati possono riguardare **esclusivamente le votazioni per appello nominale**.

Qualsiasi richiesta di correzione di voto presentata da un deputato è registrata nell'elenco dei "risultati delle votazioni per appello nominale" disponibile in formato cartaceo nonché in formato elettronico sulla [pagina web della plenaria](#), ma non modifica il risultato della votazione.

Un deputato che desideri comunicare una correzione in relazione a una votazione per appello nominale può utilizzare il modulo "Roll-call vote correction" disponibile online nella sezione "Area riservata ai deputati" della [pagina web della plenaria](#).

Le richieste di correzione ricevute entro le 18.30 del giorno della votazione sono pubblicate sulla [pagina web della plenaria](#) il giorno stesso e nel processo verbale della seduta dopo i risultati delle votazioni.

Le richieste di correzione di voto possono essere presentate fino alle ore 12.00 del venerdì della seconda settimana successiva alla tornata.

Dichiarazioni di voto ([articolo 183](#))

Le dichiarazioni di voto possono essere rilasciate oralmente o per iscritto, a titolo personale o a nome di un gruppo.

Le richieste di dichiarazione di voto orale devono essere presentate all'unità Svolgimento e seguito della seduta plenaria prima del termine del turno di votazione utilizzando il modulo "Explanation of Vote" disponibile online nella sezione "Area riservata ai deputati" della [pagina web della plenaria](#) oppure contattando il personale dell'unità Svolgimento e seguito della seduta plenaria presente in Aula. Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione di voto della seduta in questione.

Il tempo di parola per le dichiarazioni di voto orali è di un minuto se il deputato parla a titolo personale e di due minuti se il deputato si esprime a nome di un gruppo politico.

Le dichiarazioni di voto scritte possono essere presentate utilizzando il modulo "Explanation of Vote" disponibile online nella sezione "Area riservata ai deputati" della [pagina web della plenaria](#), via e-mail oppure contattando il personale presente in Aula. Il termine di presentazione è fissato alle ore 12.00 del venerdì della settimana successiva alla tornata in questione.

Non sono ammesse dichiarazioni di voto in relazione a:

- questioni procedurali;
- risoluzioni presentate nel contesto delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto ([articolo 135](#)).

Nel caso delle relazioni poste in votazione nell'ambito della procedura senza discussione, sono autorizzate solo le dichiarazioni di voto scritte ([articolo 150](#)).

Numero legale ([articolo 168](#))

Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula **un terzo dei deputati che compongono il Parlamento**.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, non constati che il numero legale non è presente.

Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno quaranta deputati. Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale. In questo caso la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Maggioranze

Salvo disposizione contraria dei trattati e/o del regolamento, le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi (favorevoli e contrari): si tratta della cosiddetta maggioranza "semplice".

Alcune decisioni, tra cui quelle concernenti gli emendamenti di bilancio, le votazioni in seconda lettura nell'ambito delle procedure legislative e la modifica del regolamento del Parlamento, sono approvate a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento: si tratta della cosiddetta maggioranza "qualificata".

Talune decisioni relative all'utilizzo dei finanziamenti a titolo dello Strumento di flessibilità o del Fondo di adeguamento alla globalizzazione sono approvate a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento e dei tre quinti dei voti espressi.

Risultati delle votazioni

I risultati delle votazioni sono pubblicati in allegato al processo verbale della seduta. Sono altresì disponibili il giorno della votazione sulla [pagina web della plenaria](#), dove sono pubblicate anche le correzioni di voto.

5.3 PROCEDURA DI VOTAZIONE

Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni:

- a) dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente,
- b) successivamente, votazione sull'insieme del testo, eventualmente modificato,
- c) quindi, votazione sugli emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa,
- d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale).

Procedura di votazione – Seconda lettura ([articoli 68, 69 e 76](#))

Qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione comune del Consiglio, quest'ultima si considera approvata.

La votazione su una proposta di reiezione della posizione comune si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione. Qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione comune, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'[articolo 174](#).

Qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione comune, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'[articolo 68, paragrafo 2](#).

Procedura di votazione – Terza lettura ([articolo 72](#))

Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Esso è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi (maggioranza semplice).

Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune.

Procedura in Aula senza emendamenti ([articolo 150](#))

Le relazioni poste in votazione senza emendamenti conformemente all'[articolo 150](#) formano oggetto di una votazione unica. Di conseguenza non possono essere presentate richieste di votazione distinta o per parti separate. Quando il Parlamento procede a una votazione unica e/o finale su una relazione (fatta eccezione per le relazioni sull'immunità), ricorre al voto per appello nominale ([articolo 179](#)).

Procedura senza emendamenti e senza discussione

I punti iscritti all'ordine del giorno della seduta sono oggetto di una discussione, fatta eccezione per quelli approvati a norma della procedura semplificata o della procedura senza emendamenti e senza discussione ([articoli 50 e 150](#)).

Proposta di reiezione della proposta della Commissione in prima lettura ([articolo 60](#))

La votazione su una proposta di reiezione della proposta della Commissione si svolge prima di quella sugli emendamenti. La proposta di reiezione può essere presentata solo dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati.

Proposta di risoluzione alternativa ([articolo 170, paragrafo 4](#))

Un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione. In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente.

Rinvio in commissione ([articolo 188](#))

Le richieste di rinvio in commissione possono essere presentate in tre fasi della procedura:

- al momento della fissazione dell'ordine dei lavori all'inizio di una tornata;
- al momento dell'apertura della discussione sul punto in esame;
- durante la votazione, in qualsiasi momento prima della votazione finale.

La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste tre fasi.

Per quanto concerne i primi due casi, l'intenzione di chiedere il rinvio in commissione deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame. Questa procedura non si applica alle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto ([articolo 135](#)) né ai testi presentati a seguito di dichiarazioni rilasciate da altre istituzioni a norma degli articoli [123](#) e [128](#) laddove il testo non sia stato presentato dalla commissione competente.

Aggiornamento della votazione ([articolo 190](#))

Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre l'aggiornamento. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

5.4 TIPI DI VOTAZIONE

Votazione per parti separate ([articolo 176](#))

Nella votazione per parti separate, un emendamento, articolo o paragrafo del testo in esame viene posto in votazione suddiviso in due o più parti.

La votazione per parti separate può essere chiesta da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Il termine per la presentazione delle richieste di votazione per parti separate è indicato nell'ordine del giorno della tornata. Il Presidente ha facoltà di respingere le richieste presentate dopo la scadenza del termine.

Votazione distinta ([articolo 174](#))

Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti al testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che non venga richiesta una votazione distinta o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti ([articolo 174, paragrafo 5](#)).

Può essere sottoposto a votazione distinta anche un paragrafo di una risoluzione da porre in votazione ([articolo 171, paragrafo 1, lettera d](#)).

La votazione distinta può essere chiesta da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Il termine per la presentazione delle richieste di votazione distinta è indicato nell'ordine del giorno della tornata. Il Presidente ha facoltà di respingere le richieste presentate dopo la scadenza del termine.

Votazione unica ([articolo 150](#))

I punti iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione senza emendamenti formano oggetto di una votazione unica in Aula.

Le richieste di votazione distinta e per parti separate non sono ricevibili.

6 - DOCUMENTI LEGATI AI LAVORI DELL'AULA

Si vedano altresì:

- *Emendamenti (sezione 5.1.)*
- *Liste di voto (sezione 5.2., "Organizzazione delle votazioni")*
- *Elenchi degli oratori (sezione 4.3., "Interventi in Aula")*

Processo verbale ([articolo 192](#))

Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste.

Il processo verbale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Elenco di presenza dei deputati in Aula ([articolo 148](#))

Un elenco di presenza è esposto al di fuori dell'Aula durante le sedute.

Il processo verbale include l'elenco dei "presenti", in cui figurano i nominativi dei deputati che hanno firmato l'elenco di presenza, e l'elenco degli "assenti giustificati", in cui sono registrati i nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente.

L'assenza di un deputato può essere giustificata dal Presidente per ragioni di salute, circostanze familiari gravi, partecipazione a una missione per conto del Parlamento, gravidanza o congedo di maternità. I deputati che desiderano essere giustificati dalla partecipazione alle sedute devono presentare una domanda per posta ordinaria o elettronica alla segreteria dei Questori.

Un deputato può segnalare all'unità Processo verbale e resoconto della seduta di essere stato presente sebbene il suo nominativo non figuri nell'elenco di presenza. Tale informazione è pubblicata nel processo verbale, ma gli elenchi dei presenti non sono modificati.

Testi approvati ([articolo 193](#))

I testi approvati in Aula costituiscono gli atti del Parlamento europeo. Essi includono risoluzioni, risoluzioni legislative, pareri, dichiarazioni, decisioni, raccomandazioni, ecc.

I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.

I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del Presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata dalle due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.

Le posizioni approvate dal Parlamento ai sensi della procedura legislativa ordinaria si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione del Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato indica tutti gli emendamenti approvati.

Dopo la messa a punto, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Resoconto integrale ([articolo 194](#))

Il resoconto integrale riporta le discussioni in Aula per intero e nella lingua originale degli oratori. Questi testi sono generalmente disponibili in lingua originale (versione "arcobaleno") il giorno successivo. Il resoconto integrale comprende altresì le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni scritte.

Il resoconto integrale è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Registrazione audiovisiva delle discussioni ([articolo 195](#))

Il Parlamento trasmette in tempo reale sul proprio sito web le discussioni in Aula nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive.

Inoltre, subito dopo ogni seduta, il Parlamento pubblica sul proprio sito web una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni in Aula collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni, che può essere visualizzata in streaming, scaricata e condivisa sui social media.

Distribuzione dei documenti ([articoli 156 e 160](#))

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono stampati e distribuiti ai deputati. Essi sono altresì disponibili sulla [pagina web della plenaria](#). L'elenco di questi documenti è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

Salvo i casi di urgenza previsti nel regolamento, un testo può essere posto in discussione e in votazione in Aula solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

Relazioni di carattere legislativo ([articolo 49](#))

L'espressione "relazioni di carattere legislativo" si riferisce ai testi esaminati dal Parlamento nel contesto delle diverse procedure legislative (tra cui la procedura legislativa ordinaria, la procedura di approvazione e la procedura di consultazione).

Relazioni di carattere non legislativo ([articolo 51](#))

L'espressione "relazioni di carattere non legislativo" si riferisce alle relazioni approvate dal Parlamento di propria iniziativa.

Testi presentati a seguito di dichiarazioni di altre istituzioni o interrogazioni con richiesta di risposta orale seguite da discussione ([articoli 123 e 128](#))

Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione o un'interrogazione con richiesta di risposta orale, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo

politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione, conformemente agli articoli [123](#) e [128](#).

A ciascuna proposta di risoluzione è assegnato un numero di serie. La proposta di risoluzione comune che sostituisce una serie di proposte di risoluzione (sullo stesso tema) viene individuata con un numero di proposta di risoluzione comune e con il numero di serie della prima proposta di risoluzione presentata tra quelle della serie che viene sostituita.

Riferimenti e acronimi utilizzati per i documenti di seduta

Nei documenti di seduta sono spesso utilizzati i seguenti riferimenti e acronimi per individuare i diversi tipi di procedure e documenti:

A:	relazioni, raccomandazioni e raccomandazioni per la seconda lettura
B:	proposte di risoluzione e altri documenti di seduta
O:	interrogazioni con richiesta di risposta orale
E:	interrogazioni con richiesta di risposta scritta
C:	documenti delle altre istituzioni
T:	testi approvati
RC:	proposte di risoluzione comune
COD o ***	procedura legislativa ordinaria (I: prima lettura; II: seconda lettura; III: terza lettura)
CNS o *	procedura di consultazione
APP o ***	approvazione
NLE:	procedure non legislative
REG:	relazione su una modifica del regolamento
INI:	relazione di iniziativa
IMM:	relazione su una richiesta di difesa o di revoca dell'immunità di un deputato
BUD:	documenti di bilancio
ACI:	accordo interistituzionale
OJ:	ordine del giorno

L'eventuale numero figurante dopo la lettera che individua il tipo di documento si riferisce alla legislatura: ad es. "A7" indica una relazione approvata durante la settima legislatura e "A8" una relazione approvata durante l'ottava legislatura.

Direzione della Seduta plenaria

È possibile contattare la segreteria della Direzione della Seduta plenaria inviando una e-mail all'indirizzo sessions@europarl.europa.eu o utilizzando il modulo di contatto disponibile sulla [pagina web della plenaria](#).

I funzionari che assistono il Presidente in Aula a Bruxelles e Strasburgo sono responsabili dei compiti seguenti:

- processo verbale;
- resoconto integrale delle sedute;
- elenchi degli oratori;
- richieste di intervento e richieste di modifica del tempo di parola;
- dichiarazioni di voto;
- assistenza al Presidente e al Vicepresidente nello svolgimento delle sedute.